

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

RIFORMA «CARTABIA»

La volontaria giurisdizione dal notaio

Avv. Stefania Rossi

I notai come soggetti alternativi al Giudice Tutelare, quale presidio qualificato a tutela dei soggetti più fragili



Quando?

Dal 28 febbraio 2023 ci si può rivolgere anche al Notaio, oltre che al Giudice, per alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione.



La normativa

Art. 21 del D.Lgs 149/2022, in attuazione della Legge n. 206 del 26 novembre 2021:

“Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione”

Art. 21, comma 1, D.Lgs 149/2022

“Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante”

N.B.: Notaio «rogante»

- L'autorizzazione può essere rilasciata solo dal «Notaio rogante». Un Notaio non può stipulare l'atto in base all'autorizzazione rilasciata da un altro Notaio.
- No competenza territoriale.

Casistica

In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno quando serve l'autorizzazione?

- Accettare in donazione un immobile;
- vendere/acquistare un immobile;
- permutare un immobile;
- dividere un immobile con altri;
- accettare l'eredità;
- accettare legati;
- cancellare ipoteche;
- intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.

Casistica

In caso di beni ereditari per quali soggetti serve l'autorizzazione?

- Per i chiamati all'eredità o per gli eredi;
- per il curatore dell'eredità giacente;
- per l'esecutore testamentario.

Art. 21, comma 2, D.Lgs 149/2022

Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.

Art. 21, comma 3, D.Lgs 149/2022

Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.



Art. 21, comma 4, D.Lgs 149/2022

L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

Art. 21, comma 5, D.Lgs 149/2022

L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.



Art. 21, comma 6, D.Lgs 149/2022

Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Art. 21, comma 7, D.Lgs 149/2022

Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.



Perché?

Lo scopo della norma è quello di creare un “**doppio binario**”: maggiore snellezza e velocità, nel rispetto degli interessi superiori sia di una categoria fragile (minori ed incapaci) che di una materia complessa, quale quella dei beni ereditari.



Avv. Stefania Rossi

Consulente Legale FIMAA MiLoMB



MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

COLLEGIO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI MILANO, LODI, MONZA BRIANZA E PROVINCE DAL 1945